



**MONS. FRANCO MOSCONE** crs

*Arcivescovo di Manfredonia - Vieste - San Giovanni Rotondo  
Presidente della Fondazione "Casa Sollievo della Sofferenza"*

*Direttore Generale della Associazione Internazionale dei "Gruppi di Preghiera di Padre Pio"*

Prot. n. 37/2024 RD

## **DECRETO**

### **PER GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE PER LE PERSONE GIURIDICHE SOGGETTE AL VESCOVO DIOCESANO**

Visto il can. 1281 §1 del Codice di diritto canonico che stabilisce la necessità della licenza scritta data dall'Ordinario per porre validamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria;

visto il can. 1281 §2 che precisa che spetta al Vescovo diocesano, udito il Consiglio diocesano per gli Affari economici, determinare tali atti per le persone giuridiche pubbliche a Lui soggette qualora esse siano prive, nei loro Statuti, di norme in merito;

visti i cann. 1291 e 1295, relativi, rispettivamente, alle alienazioni e ai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella Delibera n. 38 della Conferenza Episcopale Italiana;

tenuto conto dell'*Istruzione in materia amministrativa* della Conferenza Episcopale Italiana del 1° settembre 2005;

attesa la necessità di aggiornare le precedenti disposizioni date dal mio predecessore Mons. Michele Castoro con Decreto arcivescovile prot. n. 28/12 RD del 27 ottobre 2012;

sentito il Consiglio diocesano per gli Affari economici in data 1° giugno 2024;

con il presente

## **DECRETO**

stabilisco che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche a me soggette e prive nei loro Statuti di norme in merito:

1. gli atti giuridici che implicano l'obbligo di trasferire o trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà di beni immobili di qualunque valore;

2. gli atti giuridici che implicano l'obbligo di trasferire o trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà di beni mobili culturali di qualsiasi valore nonché quelli relativi a tutti gli altri beni mobili se di valore superiore a un decimo della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1292 §1;
3. gli atti giuridici che implicano l'obbligo di costituire o costituiscono, a titolo oneroso o gratuito, diritti reali di godimento o di garanzia su beni immobili di qualunque valore, nonché la concessione di fideiussioni;
4. il contratto di comodato, anche a tempo parziale, e qualsiasi atto giuridico idoneo a trasferire la detenzione a titolo gratuito di un bene immobile;
5. gli atti giuridici che implicano l'acquisto a titolo oneroso di beni immobili di qualsiasi valore;
6. gli atti giuridici che implicano l'acquisto a titolo oneroso di beni mobili superiore a un decimo della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1292 §1;
7. gli atti giuridici che comportano la mutazione della destinazione d'uso di immobili;
8. le convenzioni urbanistiche;
9. le convenzioni, gli accordi, le scritture private, i contratti, o gli atti giuridici di qualsiasi natura che comportano l'assunzione di oneri, obblighi, doveri o servitù, anche non comprendenti impegni di natura economica, con enti pubblici, altre persone giuridiche o enti di fatto;
10. l'accettazione di donazioni, eredità e legati, anche quando si tratti di solo denaro liquido (cfr. can. 1267 §2);
11. l'accettazione di liberalità (in beni e/o servizi) di valore superiore a un decimo della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1292 §1;
12. le donazioni a terzi per qualsiasi importo;
13. la rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere, anche quando si tratti di solo denaro liquido (cfr. can. 1276 §2);
14. le transazioni e gli atti giuridici che comportano la rinuncia a un diritto o a un credito, nonché il riconoscimento di debiti;
15. gli atti giuridici, compresi gli affidamenti di incarico professionale, relativi alla realizzazione di nuove costruzioni e di ampliamenti, nonché quelli relativi alle demolizioni;
16. § 1. gli atti giuridici, compresi gli affidamenti di incarico professionale, relativi all'esecuzione di interventi su beni mobili e immobili di manutenzione straordinaria di valore superiore a un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1292 §1, nonché quelli relativi all'esecuzione di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, compresi gli affidamenti di incarico professionale;

**§ 2.** con riferimento alle sole parrocchie, l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria qualora la spesa globale sia superiore a:

10.000,00 € per le parrocchie fino a 1.000 abitanti;

20.000,00 € per le parrocchie fino a 4.000 abitanti;

30.000,00 € per le parrocchie oltre i 4.000 abitanti;

**§ 3.** con riferimento alle sole rettorie, l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria qualora la spesa globale sia superiore a:

15.000,00 € per le rettorie che non siano santuari;

30.000,00 € per le rettorie che siano santuari;

**§ 4.** con riferimento alle altre persone giuridiche diverse dalle parrocchie e dalle rettorie, l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria qualora la spesa globale sia superiore a 10.000,00 €;

17. gli atti giuridici, compresi gli affidamenti di incarico professionale, di qualsiasi valore relativi all'esecuzione di interventi di manutenzione, di restauro, di risanamento conservativo e ristrutturazione aventi ad oggetti i beni culturali, mobili e immobili, nonché il loro prestito, temporaneo o definitivo;
18. per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, la decisione di nuove voci spesa con variazione superiore al 20% rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato;
19. l'inizio, il subentro, la partecipazione, la cessione e la chiusura di attività imprenditoriali, commerciali e/o comunque di attività considerate commerciali ai fini fiscali necessitanti l'apertura di Partita IVA, oppure l'assunzione di partecipazioni in imprese che svolgono le medesime attività, nonché il contratto di affitto o comodato d'azienda;
20. la costituzione di associazioni, fondazioni e comitati, di qualunque tipo, compresa l'adesione ad enti già costituiti, nonché la costituzione di società di qualunque tipo e l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni societarie;
21. la costituzione e l'estinzione di un ramo d'attività del terzo settore;
22. la richiesta di affidamenti bancari e in genere l'utilizzo allo scoperto di conti correnti bancari o altri rapporti finanziari;
23. l'assunzione di debiti finanziari di qualsiasi tipo, chirografari o ipotecari, con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche, nonché l'accettazione di prestiti, anche senza interessi, concessi all'ente sia da enti ecclesiastici o civili, sia da enti di fatto o persone fisiche, sia dal legale rappresentante dell'ente stesso. Inoltre, i prestiti, anche senza interessi, concessi dall'ente a enti ecclesiastici o civili, enti di fatto o persone fisiche, compreso il legale rappresentante dell'ente stesso;
24. l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari;
25. la delega al potere di firma a persone diverse dal legale rappresentante della persona giuridica, sia per il ramo istituzionale sia per i possibili e diversi rami, su conti correnti, libretti di risparmio o altre forme di deposito titoli o contante, intestati alla persona giuridica stessa;

26. l'assunzione di personale dipendente con qualsiasi tipologia contrattuale e per qualsiasi durata di rapporto lavorativo, nonché la stipulazione di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;
27. la costituzione di una procura generale o speciale;
28. lo stare in giudizio attivo o passivo avanti le autorità giudiziarie, le corti di giustizia tributaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato (cfr. can. 1288);
29. con riferimento alle sole parrocchie, l'ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del clero parrocchiale.


Per porre validamente quanto sopra specificato, è necessaria l'autorizzazione scritta dell'Ordinario del luogo. Alla richiesta di autorizzazione, oltre a tutta la documentazione necessaria per istruire la pratica, deve essere allegato il verbale con il parere del Consiglio per gli Affari economici della persona giuridica.

All'Istituto diocesano per il Sostentamento del Clero si applicano esclusivamente i summenzionati numeri 1, 3, 4, 5, 12, 19, 20, 21, 26, 28. Qualora il valore del bene oggetto della disposizione o il valore per il quale l'Istituto si espone fosse superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del can. 1292 §1, si applicano anche i numeri 13, 15, 16 §1, 17, 22 e 23, e il numero 10 limitatamente all'ipotesi in cui gli atti siano gravati da condizioni od oneri.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° settembre 2024.

Manfredonia, dalla Curia arcivescovile, il 3 giugno 2024.

  
sac. Matteo Tavano  
Cancelliere arcivescovile



  
+ Franco Moscone crs  
Arcivescovo

Delibera n. 38, 21 settembre 1990<sup>1</sup>

art. 1. Per la valida stipulazione di contratti di locazione di immobili di qualsiasi valore appartenenti a persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo diocesano, ad esclusione dell'Istituto per il sostentamento del clero, è necessaria la licenza scritta dell'Ordinario diocesano.

art. 2. Per la valida stipulazione di contratti di locazione di immobili appartenenti all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, è necessaria la licenza scritta dell'Ordinario diocesano.

art. 3. Per la valida stipulazione di contratti di locazione di immobili appartenenti alla diocesi o ad altra persona giuridica amministrata dal Vescovo diocesano, di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, è necessario il consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori, eccetto il caso che il locatario sia un ente ecclesiastico.

art. 4. Il valore dell'immobile da locare è determinato moltiplicando il reddito catastale per i coefficienti stabiliti dalla legge vigente in Italia.

NCEI 1990, 8/206

---

<sup>1</sup> Sostituisce il testo promulgato il 18 aprile 1985, in NCEI 1985, 3/48-49: "Salvo quanto prescritto dal can. 1298, e quanto stabilito in materia dalla Conferenza Episcopale Italiana nella delibera n. 37, i contratti di locazione sono sottoposti, in conformità al disposto del can. 1297 del Codice di Diritto Canonico, al seguente speciale regime, cui dovranno anche conformarsi gli statuti delle persone giuridiche soggette al Vescovo:

1) Il Vescovo, a tempo debito, col consenso del Consiglio per gli Affari Economici e del Collegio dei consultori, definisce i criteri per la locabilità o anche l'elenco dei beni locabili appartenenti alle persone giuridiche a lui soggette. Qualora uno di questi beni sia situato nel territorio di altra diocesi, egli richiede il parere dell'Ordinario del luogo.

2) In ordine alla stipulazione del contratto di locazione dei beni locabili, per la validità dell'atto è richiesta la licenza scritta, la quale, sulla base di una valutazione quantitativa e qualitativa, sarà concessa:

a) dal Vescovo, se si tratta di beni il cui valore è inferiore a lire cento milioni e che vengono locati ad Ente ecclesiastico ad uso pastorale;

b) dal Vescovo, udito il Consiglio per gli Affari Economici, se si tratta di beni il cui valore è inferiore a lire cento milioni e che vengono locati ad uso di abitazione;

c) dal Vescovo, col consenso del Consiglio per gli Affari Economici e del Collegio dei consultori, se si tratta di beni il cui valore supera i cento milioni ovvero che vengono locati per altri usi.

3) Il criterio da usare ai fini della determinazione della competenza non è il canone annuo, ma il valore capitale dell'immobile".